

Art. 2.

Ripartizione del contributo

1. Ai seguenti enti, che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017 dal 1° ottobre 2017, sono attribuiti i contributi indicati nel seguente elenco:

1)	Provincia di Lecco	67.960
2)	Provincia di Cremona	67.960
3)	Provincia di Salerno	67.960
4)	Provincia di Sassari	67.960
5)	Città metropolitana di Firenze	67.960
6)	Comune di Lecce	34.000
7)	Comune di Siena	34.000
8)	Comune di Gallarate	34.000
9)	Comune di Marino	24.000
10)	Comune di Belluno	24.000
11)	Comune di Mugnano di Napoli	24.000
12)	Comune di Sondrio	24.000
13)	Comune di Calenzano	24.000
14)	Comune di Greve in Chianti	14.800
15)	Comune di Novellara	14.800
16)	Comune di Gattinara	14.800
17)	Comune di Oppido Mamertina	14.800
18)	Comune di Casal Velino	14.800
19)	Comune di Trana	9.800
20)	Comune di Oulx	9.800
21)	Comune di Barbariga	9.800
22)	Comune di Casaletto Spartano	9.800
Totale		675.000

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1703

18A00013

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 2017.

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

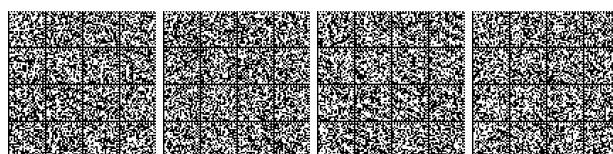
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010;

Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-



venzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che al comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I sistemi di recupero dei vapori comprendono pistole di erogazione a ciò predisposte, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrato per il passaggio dei vapori verso i serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
- b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
- c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino le aree degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, ferma restando la conformità al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. Tale marcatura CE attesta che il distributore è costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.

3. Per le installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle altre disposizioni applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.



Art. 4.

Impiego di prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche di cui al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 5.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, così come sostituito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALETTI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

18A00015

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 15 dicembre 2017.

Autorizzazione all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torino.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi

